

# COMUNE DI SALERNO

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno **30/05/2023**

N. **21** del Registro

Oggetto: **IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023.**

L'anno **duemilaventitre** addì **trenta** del mese di **Maggio** alle ore **09:50** in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previ avvisi in data 24 maggio 2023 e, notificati a norma di legge.

**Sono presenti ed assenti i signori:**

|                      | P | A |                               | P | A |
|----------------------|---|---|-------------------------------|---|---|
| 1 NAPOLI VINCENZO    |   |   | 18 AVELLA GENNARO             |   |   |
| 2 LOFFREDO DARIO     |   |   | 19 DI POPOLO FILOMENO ANTONIO |   |   |
| 3 FIORE ANTONIO      |   | • | 20 WILLBURGER ANTONIA         |   |   |
| 4 GALDI ROCCO        |   |   | 21 ZITAROSA GIUSEPPE          |   |   |
| 5 CARAMANNO ANGELO   |   | • | 22 FIGLIOLIA BARBARA          |   |   |
| 6 COSENTINO VITTORIA |   |   | 23 SIANO TEA LUIGIA           |   |   |
| 7 DE MAIO DOMENICO   |   |   | 24 BARONE ELISABETTA          |   |   |
| 8 SORRENTINO LUCA    |   |   | 25 LAMBIASE CATELLO           |   |   |
| 9 SANTORO FELICE     |   |   | 26 PECORARO CLAUDIA           |   |   |
| 10 CRISCITO PASQUALE |   |   | 27 PESSOLANO DONATO           |   |   |
| 11 CARBONARO ANTONIO |   |   | 28 NADDEO CORRADO             |   |   |
| 12 TELESE SALVATORE  |   |   | 29 SARNO MICHELE              |   | • |
| 13 IANNELLI ARTURO   |   |   | 30 VENTURA DOMENICO           |   | • |
| 14 POLVERINO FABIO   |   |   | 31 CELANO ROBERTO             |   |   |
| 15 DI CARLO HORACE   |   |   | 32 SANTORO DANTE              |   |   |
| 16 D'ANDREA GIUSEPPE |   |   | 33 CAMMAROTA ANTONIO          |   |   |
| 17 MEMOLI GIANLUCA   |   |   |                               |   |   |

**Presenti 29**

**Assenti 4**

Presiede il Presidente del Consiglio **DARIO LOFFREDO**

Partecipano alla seduta il Segretario Generale **ORNELLA MENNA** e gli Assessori: **ADINOLFI PAOLA, BRIGANTE MICHELE, DE ROBERTO PAOLA, FALCONE GAETANA, FERRARA ALESSANDRO, MEMOLI PASQUALINA, NATELLA MASSIMILIANO, TRINGALI CLAUDIO.**



## IL CONSIGLIO

**premesse che:** l'art. 1, comma 738 e seguenti della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la nuova Imposta Municipale (IMU) ;

**considerato che :**

- il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI , le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova IMU”;
- il comma 740, ha stabilito che non costituisce presupposto d'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o assimilata , ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le loro pertinenze;
- il comma 751 ha previsto l'esonero dal 1° gennaio 2022 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**Rilevato che,** a decorrere dal 2023, entrano in vigore alcune novità in materia di IMU:

- esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, commi 81-82, della Legge 197/2022 -Legge di Bilancio 2023). E' disposta l'esenzione dal pagamento dell'imposta in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (Art. 614, secondo comma, codice penale) e invasione di terreni e edifici (Art. 633 codice penale), ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. Per fruire del beneficio, il soggetto passivo è tenuto a dichiarare al Comune il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione;
- regime di imposizione per i residenti esteri (art. 1, comma 743, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Legge di Bilancio 2022). A decorrere dal 2023 torna a regime la riduzione del 50% dell'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- esenzione per l'abitazione principale: la sentenza n. 209/2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modifiche disponendo che *“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”*;

**Rilevato che** i commi 748 e seguenti della Legge n. 160/2019 individuano le fattispecie e le modalità con le quali è riconosciuta al singolo Comune la potestà di disciplinare le aliquote;

**Richiamato:**

- l'art. 1, comma 169 della L. n. 296/2006 secondo cui : *“ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*
- il comma 837 dell' articolo 1 della Legge n. 197/2022 ha modificato il comma 767 della legge n. 160/2019 prevedendo che *“In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”*;

**Richiamata** la delibera n. 18 del 26/07/2022 del Consiglio Comunale con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2022;

**Acquisito** il parere dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000 ;

**Ritenuto** di confermare per l'anno 2023, in ragione delle previsioni normative illustrate, le aliquote IMU in vigore nel 2022, come di seguito indicate:

| Aliquote | Tipo Immobile                                           |
|----------|---------------------------------------------------------|
| 0,60 %   | Abitazione principale di lusso A1, A8, A9 e pertinenze  |
| 0,10 %   | Fabbricati rurali strumentali                           |
| 0,00 %   | “Beni merce”                                            |
| 1,06 %   | Immobili in comodato e in locazione a canone concordato |
| 1,06 %   | Terreni agricoli                                        |
| 1,06 %   | Fabbricati gruppo “D”                                   |
| 1,06 %   | Aree Fabbricabili                                       |
| 1,06 %   | Altri immobili                                          |

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta rispettivamente dai Direttori del Settore Tributi e Settore Ragioneria;

Uditi gli interventi così come riportati nello stralcio del resoconto dell'odierna seduta allegato alla deliberazione di approvazione del rendiconto della gestione 2022;

Il Presidente LOFFREDO pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto proclamando il seguente esito:

con voti n. 21 favorevoli, n. 8 contrari (Barone, Cammarota, Celano, Lambiase, Naddeo, Pecoraro, Pessolano, Santoro D. ), espressi per alzata di mano dai n. 29 consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

**1)** di approvare, per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

- l'aliquota del 0,6 per cento per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1 – A8 – A9 e per le relative pertinenze;
- l'aliquota del 0,10 per cento per i fabbricati rurali strumentali;
- l'aliquota del 1,06 per cento per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzati come abitazione principale, di cui al punto 2) e per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 art. 2, comma 3;
- l'aliquota del 1,06 per cento per i terreni agricoli;

- l'aliquota del 1,06 per cento per i fabbricati del gruppo "D", di cui, ai sensi dell'art. 1, comma 753 della L. n. 160/2019, la quota riservata allo Stato è lo 0,76%, ad eccezione della categoria D10;
- l'aliquota del 1,06 per cento per le Aree Fabbricabili;
- l'aliquota del 1,06 per cento per gli altri immobili;
- la detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9 e per gli immobili regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977;
- l'esonero dall'imposta per i fabbricati costruiti, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "bene merce"). Si precisa che detta esenzione si applica solo ai fabbricati di proprietà del soggetto che li ha costruiti (l'intestatario del permesso di costruire) ed a condizione della non locazione, neppure finanziaria, degli 'immobili merce' neppure per un periodo breve. Le imprese edilizie devono attestare lo stato contabile di "bene merce" degli immobili invenduti costruiti e non locati, mediante la presentazione di apposita dichiarazione IMU. Nella dichiarazione le imprese devono attestare – pena la responsabilità anche penale in caso di dichiarazione mendace - la sussistenza dei suindicati requisiti e indicare, dettagliatamente, i loro 'immobili merce';

2) di approvare, ai sensi dell'art. 1 commi 747 e 760 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, le seguenti riduzioni per l'anno d'imposta 2023:

- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni;
- la riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili (escluse categorie A1 – A8 – A9) concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzati come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante possieda nello stesso Comune, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale (escluse categorie A1 – A8 – A9). Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- la riduzione del 50 % dell'imposta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
- la riduzione al 75% dell'imposta per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 art. 2, comma 3;

Tali agevolazioni devono essere richieste mediante apposita istanza corredata da idonea documentazione entro l'anno d'imposta durante il quale si verificano i presupposti, al fine di consentirne la verifica e di disporre l'applicazione dei benefici. Continuano ad avere efficacia le dichiarazioni presentate precedentemente;

3) mandare al Settore Tributi ed al Servizio Sistemi Informativi per l'esecuzione , nonché al Settore Ragioneria per la pubblicazione - ai sensi dall'art.1, comma, 767, della Legge n. 160/2019 – sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) entro il termine perentorio del 14/10/2023;

4) di dare atto che con medesima votazione che riporta lo stesso esito di cui in premessa la presente deliberazione viene resa *immediatamente eseguibile*.



Del che è verbale,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- DARIO LOFFREDO -

IL SEGRETARIO GENERALE

- ORNELLA MENNA -